

TI_GERICHTE 15.2024.86 vom 31. Januar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.86_d20220131

FR: TI_GERICHTE 15.2024.86 du 31 janvier 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2024.86 del 31 gennaio 2022

Regeste

Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Azione di annullamento dell'esecuzione. Sospensione dell'esecuzione. Perenzione. Anticipazione spese

Erwägungen

E. 2

La ricorrente fa valere di aver chiesto l'annullamento dell'esecuzione a norma dell'art. 85 a LEF il 12 giugno 2024 e, nella causa (inc. 12.2024.87) ora pendente alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (II CCA), di essere in attesa della decisione sull'effetto sospensivo, sicché l'UE non potrebbe procedere al pignoramento prima di saperne l'esito.

E. 2.1

La decisione contro cui RI 1 ha ricorso alla II CCA è la decisione 17 giugno 2024 (inc. OR.2024.113) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha stabilito che il suo scritto intitolato "Azione di accertamento dell'inesistenza e dell'estinzione del debito (art. 85a LEF)" è inammissibile e le va pertanto retrocesso con i documenti annessi al medesimo in virtù dell'art. 132 CPC, "stante le sconvenienze che lo farciscono a 360 gradi e l'incomprensibilità degli argomenti proposti nello stesso". Ora, la II CCA ha nel frattempo respinto il ricorso (mediante sentenza del 17 ottobre 2024) e, comunque sia, anche se la sua domanda di effetto sospensivo fosse stata accolta, sarebbero stati sospesi solo gli effetti della decisione pretorile d'inammissibilità e non ancora l'esecuzione n. 3236987. Ad ogni modo, l'UE le ha correttamente risposto nelle e-mail del 5 agosto 2024 (doc. B e C) che la sospensione dell'esecuzione necessita imperativamente una decisione (effettiva) del giudice.

E. 2.2

D'altronde, una sospensione provvisoria dell'esecuzione nel senso dell'art. 85 a cpv. 2 LEF, subordinata alla condizione che il giudice ritenga la domanda "molto verosimilmente fondata", può essere ordinata al più presto prima della realizzazione, ovvero dopo il pignoramento (sentenze del Tribunale federale 5A_580/2019 del 20 aprile 2021 consid. 3.3 e della CEF 15.2007.62 del 14 giugno 2007 pag. 2, di cui RI 1 era destinataria quale patrocinatrice della madre). Non permette pertanto di scansare il pignoramento e ancor meno di contestare il precedente avviso di pignoramento.

E. 2.3

Infine, l'azione di sospensione o annullamento dell'esecuzione a norma dell'art. 85 a LEF non consente di rimettere in discussione una decisione passata in giudicato, com'è il caso delle decisioni di questa Camera e della Pretura di Lugano citate nel precetto esecutivo per quanto attiene alle spese giudiziarie, se non per fatti avvenuti dopo il passaggio in giudicato

(ad esempio il pagamento) o su difese derivanti dalla decisione stessa (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF; sentenze del Tribunale federale 9C_492/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 4), motivi che RI 1 non pare aver fatto valere nella fattispecie.

E. 2.4

Per tutti questi (tre) motivi, la censura va respinta.

E. 3

La ricorrente allega che l'esecuzione è perenta per la pretesa di fr. 2'000.– fondata sul decreto di stralcio della Pretura di Lugano, siccome per tale pretesa la Camera non aveva concesso l'effetto sospensivo al reclamo da lei inoltrato contro la decisione pretorile di rigetto dell'opposizione del 17 maggio 2023. Asserisce d'altronde che la domanda di continuazione dell'esecuzione del 1° febbraio 2024 contenuta nel fascicolo dell'UE vi è stata inserita "ex post" dopo ch'ella aveva eccepito la perenzione dell'esecuzione poiché manca la busta dell'invio della domanda e il relativo timbro di ricezione dell'UE.

E. 3.1

La ricorrente misconosce che la domanda di continuazione dell'esecuzione figurante nell'incarto dell'UE, che reca la data del 1° febbraio 2024 ed è limitata alla pretesa di fr. 2'000.–, fa parte dei (otto) documenti acclusi alla "raccomandata a mano" del 1° febbraio 2024, pure presente nel fascicolo, e sulla quale è apposto il timbro dell'Ufficio di stessa data. L'assenza di busta non ha pertanto nulla di sospetto visto che la domanda è stata presentata allo sportello "a mano". Non manca neppure il timbro dell'UE, che risulta apposto sulla lettera. Che non lo sia anche sulla domanda non è di rilievo per la questione della prova della data d'inoltro della domanda. La DTF 106 III 49 citata dalla ricorrente riguarda solo l'ipotesi dell'invio della domanda per via postale, che nel caso in esame non si avvera. La legge non vieta la presentazione della domanda direttamente all'ufficio, persino solo oralmente (art. 3 cpv. 2 del regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità [Rform, RS 281.31]). Gli indizi menzionati da RI 1 a sostegno della sua tesi di un inserimento "ex post" della domanda del 1° febbraio 2024 nel fascicolo dell'UE sono senza fondamento.

E. 3.2

Ritenuto che il termine di perenzione dell'art. 88 cpv. 2 LEF è iniziato a decorrere con la notifica del precetto esecutivo a RI 1 (DTF 125 III 45 consid. 3/b), il 16 agosto 2022, ed è stato sospeso dalla data d'inoltro dell'istanza di rigetto dell'opposizione (il 22 novembre 2022) fino a quello in cui la decisione pretorile di rigetto dell'opposizione è pervenuta all'escutente (DTF 106 III 51 consid. 3; art. 88 cpv. 2, 2° periodo LEF), ossia il 23 maggio 2023 (doc. 5 accluso alla domanda del 1° febbraio 2024), il termine di perenzione di un anno, che senza sospensione sarebbe scaduto il 16 agosto 2023, è stato sospeso durante 182 giorni e sarebbe così scaduto il 14 febbraio 2024. La domanda del 1° febbraio 2024 è pertanto tempestiva e la censura di perenzione infondata.

E. 4

RI 1 afferma che non è provata la data d'invio della domanda di continuazione dell'esecuzione del 15 maggio 2024 relativa alla pretesa di fr. 27'800.–. Pretende di essere ragionevolmente autorizzata a dubitare che la busta "rimediata" nell'incarto contenesse quella (seconda) domanda, poiché è di un formato (C4) trop-po grande per contenere la domanda e una sentenza, e "l'etichetta della raccomandata pare stata manipolata", nel

senso che risulta “re-incollata (cfr. presenza di un piccolo orecchio nell’angolo in alto a destra spelacchiato)”. Ritiene non dimostrato il rispetto del termine di venti giorni dell’art. 279 cpv. 3 LEF dalla pronuncia di questa Camera.

E. 4.1

Come risulta dallo scritto accompagnatorio del 15 maggio 2024 contenuto nella busta, sul quale figura sia l’indirizzo che il timbro dell’UE del 16 maggio 2024, oltre alla (seconda) domanda di cont inuazione dell’esecuzione, limitata alla pretesa di fr. 27’800.–, PI 1 aveva allegato altri sette documenti, debitamente e lencati nello scritto accompagnatorio, ciò che giustifica, se ce ne fosse bisogno, l’uso di una busta di formato C4. Il timbro dell’UE basta a dimostrare che il plico gli è giunto il 16 maggio 2024 (per il tramite del funzionario _____, secondo il tracciamento “IPLAR” della raccomandata) e comunque trova conferma sia dall’etichetta apposta sulla busta, sia dal timbro postale in mezzo ai due francobolli, che ne attestano l’invio il 15 maggio 2024 e sconfessano le illazioni della ricorrente in merito a una manipolazione della raccomandata.

E. 4.2

La (seconda) domanda è pertanto stata inoltrata, il 15 maggio 2024, entro il termine di venti giorni dell’art. 279 cpv. 3 LEF, decorso dalla notifica della sentenza 14.2023.61 di questa Camera, pervenuta a PI 1 il 6 maggio 2024 (doc. 3 accluso allo scritto accompagnatorio del 15 maggio). Anche su questo punto il ricorso è infondato.

E. 5

RI 1 si duole infine che l’UE non abbia dimostrato l’anticipazione delle spese di notificazione degli atti esecutivi in Croazia da parte dell’escutente.

E. 5.1

La reclamante non spiega però quale sia il proprio interesse concreto a sollevare tale censura. Il disposto dell’art. 68 cpv. 1 LEF mira a salvaguardare gl’interessi dello Stato, evitando all’ufficio di dover escutere il creditore eventualmente renitente ove le spese non fossero né anticipate né prelevate su pagamenti fatti dal debitore all’ufficio o sul ricavo della realizzazione (sentenza della CEF 15.2022.89 del 5 dicembre 2022 consid. 2). La censura è pertanto irricevibile.

E. 5.2

Ad ogni modo si evince dalla contabilità dell’UE, consultata d’ufficio dalla Camera (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF), che i fr. 988.– anticipati da PI 1 il 17 maggio 2022 sono bastati a coprire le spese della procedura di sequestro e di esecuzione a convalida dello stesso maturate finora.

E. 6

Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.

E. 7

Pur facendo astrazione dei seri dubbi sul fatto che la ricorrente sia effettivamente domiciliata all’indirizzo in _____ da lei indicato sul ricorso (cfr. sentenza della CEF 14.2024.62 del 25 settembre 2024 consid. 3.2), anche perché pure nel caso in esame ella ha spedito il ricorso da _____ facendo capo al servizio My Post 24 (tracciamento della raccomandata n. 98.40.416196.00074324), il quale è riservata a persone fisiche domiciliate

in Svizzera (secondo il sito internet della Posta svizzera), ad ogni modo la sentenza odierna può essere notificata al recapito di _____ usato recentemente senza intoppi in altre procedure (in ultimo luogo per la già citata 14.2024.62), motivo per cui un invito a designare un recapito in Svizzera (giusta l'art. 140 CPC applicabile in concreto per il rinvio dell'art. 14 cpv. 1 LPR) risulta superfluo (sentenza 15.2022.64/65 dell'8 settembre 2022, pag. 5).

E. 8

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si

prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione

all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello Il presidente

Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.